

FORMAZIONE UISP – ATTIVITA' CINOFILE

La UISP Attività Cinofile (di seguito A.C.) fa propri gli obiettivi nonché le finalità previste dallo Statuto, dal Regolamento Nazionale, dalle Norme e Specifiche per la Formazione (di seguito indicate come N.S.F) e dal presente Regolamento di formazione. Conseguentemente ogni attività formativa fuori da quanto previsto dal presente Regolamento, non verrà riconosciuto come attività formativa. La UISP A.C. si impegna a fare rispettare, nell'ambito delle proprie competenze, quanto definito dal Consiglio Nazionale UISP in materia di formazione.

Obiettivi

La UISP A.C. al fine di realizzare lo sviluppo di un nuovo approccio alle attività ad essa riconducibili basato essenzialmente su bioetica e benessere del cane, corretta relazione uomo-cane, benessere dell'uomo, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, diffusione della cultura cinofila e del metodo cognitivo-relazionale definisce le figure, i contenuti, le metodologie e le verifiche della formazione.

Attraverso le basi associative ad essa aderenti e le proprie strutture ai vari livelli, promuove:

- A. Attività formative, didattiche e di ricerca
- B. Attività ludico-addestrative e di formazione del binomio uomo-cane
- C. Attività socio-educative
- D. Attività di assistenza a soggetti sensibili e attività da lavoro
- E. Attività di pet therapy
- F. Attività sportive

La UISP A.C. determina e coordina i programmi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione dei soci e degli operatori, i programmi di studio e di ricerca; redige l'elenco nazionale di operatori, educatori, tecnici. A tale fine indica nella Commissione Formazione Nazionale A.C. lo strumento attraverso il quale operare anche avvalendosi del contributo di esperti del settore.

Art. 1

Livelli e figure

L'operatore A.C. è un socio UISP che, per mezzo delle proprie comprovate conoscenze tecniche, culturali e pedagogiche e attraverso la partecipazione con esito positivo ai corsi previsti dal presente regolamento, contribuisce a promuovere la pratica cinofila a carattere associativo ed educativo, in un contesto più complesso di attività volte alla salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità.

Attraverso i successivi articoli ne sono definite le figure, le responsabilità, le procedure, le modalità organizzative, i contenuti, nonché i competenti livelli di riferimento.

Art. 2

Dirigenti

Sono definiti "dirigenti" nella UISP A.C. tutti coloro che:

1. si occupano della diffusione delle politiche associative, dell'organizzazione delle strutture, della promozione delle risorse umane, dei coordinamenti delle attività, della divulgazione dei progetti;
2. si assumono il compito e la responsabilità di progettare, organizzare, gestire e diffondere le attività della UISP a diversi livelli;
3. sono componenti degli organismi dirigenti previsti dallo Statuto;
4. sono componenti degli organismi dirigenti dei soci collettivi;
5. vengono definiti "dirigenti" dal tesseramento UISP.

La figura del dirigente opera al livello territoriale, regionale, nazionale in riferimento ai Comitati ed alle strutture di attività.

Per i dirigenti territoriali e provinciali la formazione è organizzata dal rispettivo Comitato Regionale o, se autorizzata, dai comitati territoriali e provinciali. Per i dirigenti regionali e nazionali, la formazione è organizzata dai livelli nazionali o regionali autorizzati. Sono dirigenti regionali o nazionali coloro che sviluppano la loro attività anche a questi livelli dell'associazione, indipendentemente dall'ambito specifico di attività.

Gli argomenti oggetto di formazione dirigenti riguardano le seguenti aree:

- organizzazione del movimento sportivo; legislazione e diritto sportivo
- identità associativa, filosofie dello sport per tutti UISP
- aspetti organizzativi e gestionali; management nell'organizzazione del lavoro; fund-raising; bilancio sociale; elementi di risk-management
- relazione e comunicazione associativa
- III settore e no-profit
- qualità e coerenza della mission e della proposta associativa

- sport al maschile, sport al femminile: pari opportunità e pari-diversità
- tutela dei minorenni, la policy UISP
- sostenibilità nella progettazione e nella gestione d'impianti, nell'organizzazione degli eventi e nelle grandi manifestazioni; sostenibilità delle proposte motorie, anche in relazione all'ambiente
- politiche sociali ed educative

Art. 3

Giudici, referees, stewards, assistenti di gara, cronometristi, tecnici specializzati in particolari attività o discipline cino-sportive e figure similari

Le figure in formazione previste al presente articolo si intendono riferite alle attività cinofile in quanto ne consentono il loro regolare svolgimento.

Per l'organizzazione dei corsi sono previsti i seguenti livelli di formazione:

- 3.a) territoriale
- 3.b) regionale
- 3.c) nazionale

La figura in possesso dell'attestato relativo è iscritto all'Elenco Nazionale in base al livello conseguito.

Art. 4

Operatori cinofili, educatori cinofili, tecnici specializzati, formatori-docenti

Per il coordinamento Attività Cinofile Nazionale UISP sono soggette a formazione le seguenti figure:

- 4.a) operatori cinofili, educatori cinofili, tecnici specializzati
- 4.b) formatori regionali
- 4.c) docenti nazionali

Con i termini *operatori cinofili, educatori cinofili, tecnici specializzati* vengono indicate tutte quelle figure che attraverso la diffusione della tecnica, della teoria, della pratica e della didattica, svolgono un'azione educativa commisurata al livello di formazione raggiunto da ciascuna figura.

Per *formatori regionali* si intendono le figure che, o per percorso formativo, o per comprovata esperienza sul campo svolgono funzione docente nella formazione delle figure 4.a.

La qualifica di formatore regionale viene attribuita e riconosciuta dal Comitato Regionale e dalle strutture di attività Regionali; il loro percorso di formazione dovrà essere elaborato in accordo con il Coordinatore Regionale della formazione, sulla base di quanto previsto dai successivi articoli 7 e 12. L'elenco dei formatori regionali è tenuto dal Comitato Regionale.

Per *docenti nazionali* si intendono i formatori regionali che, o per percorso formativo, o per comprovata esperienza sul campo, svolgono funzione docente nella formazione delle figure 4.b. La qualifica di docente nazionale viene attribuita e riconosciuta dal livello Nazionale UISP; il loro percorso di formazione dovrà essere elaborato in accordo con il responsabile Nazionale della Formazione UISP, sulla base di quanto previsto dai successivi articoli 7 e 12. L'elenco dei docenti nazionali è tenuto dal livello Nazionale.

Le modalità dei rapporti con i formatori regionali e con i docenti nazionali vengono definite dalla Direzione Nazionale uisp e dalla commissione formazione del coordinamento A.C. mediante apposita delibera

Sulla base dei profili e dei livelli di formazione, le figure delle A.C., di cui al punto 4.a del presente articolo, sono:

- Operatore cinofilo
- Educatore cinofilo
- Educatore cinofilo specializzato
- Rieducatore Cinofilo
- Tecnico specializzato

Operatore Cinofilo (trainer cinofilo di IV livello): figura abilitata ad impostare percorsi cino-sportivi con competenze di base, in affiancamento a una figura di livello superiore. Questa figura è esclusa dalla preparazione di binomi per il test BC4Z e da tutte le attività relative alla pedagogia cinofila ed alle attività cino-sportive. Affianca gli educatori, e i tecnici nel lavoro di allenamento ordinario e nello svolgimento di gare o eventi cinofili.

Educatore Cinofilo (trainer cinofilo di III livello): figura in grado di impostare la formazione di base del cane (training pedagogico), per quanto concerne l'assetto caratteriale del cane, le sue capacità socio-relazionali e i suoi comportamenti pro-sociali, per renderli socialmente compatibili con la società in cui vive l'animale. Provvede inoltre a fornire strumenti utili a migliorare la relazione del binomio, ad aiutare i futuri proprietari nella scelta del cane più adatto a loro (consulenze pre-adozione) ed a trasferire una cultura cinofila in linea con il codice deontologico UISP – settore cinofilia. Inoltre affianca le figure e i tecnici nella preparazione del binomio a fini sportivi e ricreativi.

Rieducatore Comportamentale (trainer cinofilo di I livello con comprovata esperienza): è un educatore cinofilo che si è specializzato nella soluzione di problematiche comportamentali quali comportamenti aggressivi, ansie, fobie di diversa natura e origine. Ha una profonda conoscenza dell'etologia del cane e delle sue devianze comportamentali, sa differenziare i problemi di propria competenza da quelli di competenza di altre figure (veterinario comportamentalista), elabora un protocollo personalizzato per la risoluzione di tali problematiche in sinergia con il sistema in cui è inserito il cane (famiglia, canile, rifugio etc). Non può somministrare farmaci se non prescritti da veterinari che collaborano alla fase terapeutica, può invece supportare la sua terapia comportamentale con l'ausilio di rimedi fitoterapici e/o tecniche di massaggio.

Tecnico specializzato (trainer cinofilo di II Livello – Educatore specializzato): figura abilitata ad impostare percorsi cino-sportivi, con competenze specifiche in una disciplina sportiva o in una attività cinofila sociale.

Per diventare tecnico specializzato è necessario essere in possesso della qualifica di Educatore Cinofilo, frequentare il corso specifico per tecnici di una determinata disciplina o attività e superare la prova/ verifica finale di qualifica.

Le figure tecniche sono iscritte all'elenco nazionale UISP in base al livello conseguito.

Le figure di cui ai punti 3.b, 4.b, 3.c, 4.c possono essere utilizzate trasversalmente in attinenza con la materia trattata dal corso.

Le figure di cui agli Artt. 2, 3, 4 sono riferimento prioritario nella formazione specifica per operatori e formatori in materia di BLS-D. Tali corsi si svolgeranno seguendo quanto riportato al punto 11 dell'articolo 14 delle presenti norme.

Nella formazione complessiva delle figure di cui agli Artt. 2, 3, 4 deve essere garantita la più ampia ed equilibrata rappresentanza dell'universo associativo UISP.

Art. 5

Accesso ai corsi

Il socio può accedere alla formazione A.C. per moduli formativi acquisiti negli stage/corsi organizzati da UISP A.C.; a tal fine deve essere in possesso dei requisiti necessari previsti dai regolamenti nazionali UISP. Per l'accesso alla formazione dei formatori, regionale o nazionale, occorre essere in possesso di uno dei requisiti al punto 4a dell'art. 4 del presente regolamento.

Art.6

Riconoscimento titoli e crediti formativi e corsi esterni

La UISP A.C., sentito il parere della Commissione Formazione Nazionale A.C., può riconoscere l'equipollenza di titoli formativi ai vari livelli conseguiti con Federazioni, Enti, Associazioni Sportive Italiane ed estere al di fuori dell'universo formativo UISP, nonché la parificazione formativa per accertate e straordinarie competenze sportive o professionali. In entrambi i casi, il riconoscimento di parificazione dei titoli avverrà a seguito del superamento verifica di abilitazione organizzato dalla Commissione Formazione Nazionale A.C.

Ad integrazione del percorso formativo sostenuto saranno richiesti ulteriori momenti di formazione sulle materie di area comune come da successivo Art. 8 ed in particolare sul progetto associativo, sugli aspetti pedagogici, psicologici, relazionali, sulla didattica dell'insegnamento o su specifiche tematiche inerenti l'attività educativa.

Il riconoscimento di formazione avviene sempre e comunque nei casi previsti agli Art. 10 e 11 delle N.S.F.

I coordinatori regionali della formazione dovranno trasmettere al coordinatore nazionale le richieste di riconoscimento a loro pervenute.

Art.7

Piani annuali e bisogni formativi

La competenza nella definizione dei piani annuali e dei bisogni formativi avranno come riferimento la Commissione Formazione Nazionale A.C. che stabilisce la programmazione dei corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione. I corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione degli operatori sono organizzati, invece, dalla struttura di attività competente per territorio nel rispetto dell'art.7 delle N.S.F., previo autorizzazione della Commissione Nazionale Formazione A.C. I contenuti didattici e metodologici dei corsi, così come i requisiti di accesso ai vari livelli e la loro regolamentazione attuativa e organizzativa, sono definiti nei "Programmi per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione" elaborati dal livello nazionale A.C. su proposta della Commissione Formazione Nazionale A.C.

La formazione organizzata a livello territoriale da parte dei comitati ed a livello regionale, dovrà in ogni caso far parte del piano annuale predisposto dal Comitato Regionale. Ne consegue che fra la struttura di attività di quei livelli ed il Comitato vi dovrà essere concertazione.

Per ottenere l'autorizzazione a svolgere un corso, i diversi livelli di UISP A.C. dovranno inviare all'istanza superiore, apposita richiesta con allegato il programma del corso.

Qualora sul territorio non fossero presenti i livelli territoriali la competenza passa immediatamente ai livelli superiori.

La responsabilità sul controllo della qualità della formazione (sia tecnica che organizzativa), sulle verifiche, sull'utilizzo del marchio in sede formativa, sui contenuti espressi dai corsi, sulla qualità dei docenti, sulla omogeneità dei moduli formativi, sulle didattiche e sulle metodologie utilizzate, risiede nel livello regionale (con riferimento allo specifico territorio) ed in ultima insindacabile competenza nel livello nazionale.

Art.8

Aree comuni della formazione

Sono definite *Aree Comuni* l'insieme di quegli argomenti non specificatamente legati ad una disciplina, ad uno sport, ad una attività e vengono individuati nelle seguenti aree tematiche:

- ✓ identità associativa UISP
- ✓ storia, attori e modelli del fenomeno sportivo italiano; lo sportpertutti
- ✓ legislazione e diritto sportivo
- ✓ interculturalità; pari-diversità
- ✓ comunicazione, educazione e didattica
- ✓ la tutela dei minorenni, la policy UISP e le procedure per il suo rispetto
- ✓ pedagogia
- ✓ psicologia
- ✓ modelli della didattica delle attività motorie
- ✓ salute, medicina sportiva, elementi base di anatomia, fisiologia, alimentazione, traumatologia, primo intervento, pronto soccorso, BLS-D
- ✓ teoria e metodologia dell'allenamento

- ✓ ambiente e sostenibilità; gestione degli spazi e degli impianti sportivi
- ✓ sicurezza nelle attività

L'inserimento di argomenti dell'area comune è obbligatorio per ogni corso. Tali argomenti possono essere sviluppati anche attraverso l'organizzazione di uno specifico corso che utilizzi la formula "inter": intercomitato, interstrutture di attività interdisciplinare ecc... a cui far seguire successivamente la specifica parte tecnica. Indipendentemente dalla tipologia della organizzazione del corso la ore previste per le Aree Comuni non dovranno essere inferiori alle 24, come da Norme Nazionali.

Art.9

Aree di specificità A.C .

E' definita area di specificità l'insieme di quegli argomenti specificatamente legati alla disciplina o ad una attività cinofila, individuata nelle seguenti aree tematiche:

- a) storia della cinofilia
- b) allevamento e benessere animale
- c) nozioni di primo soccorso veterinario
- d) legislazione ASL, diritti e benessere del cane
- e) etologia del cane
- f) etogramma specie-specifico del cane
- g) anatomia e fisiologia normotipica del cane
- h) comunicazione e bisogni del cane
- i) relazione uomo-cane
- j) comunicazione non verbale dell'uomo
- k) processi di apprendimento del cane
- l) derive e patologie comportamentali del cane
- m) attività sportivo/agonistiche
- n) attività ludiche
- o) attività di soccorso e AAT (terapie assistite con gli animali)
- p) approcci olistici
- q) pedagogia e didattica dell'insegnamento cinofilo
- r) sicurezza nei centri cinofili
- s) strumenti e metodologie educative

Art.10 – Docenti e formatori

Indipendentemente dal livello in cui viene organizzato il corso e alle figure a cui si rivolge, possono venire coinvolti docenti e formatori interni o esterni alla associazione, possono essere utilizzate anche agenzie formative con particolare esperienza nel settore della formazione e con specifica competenza relativamente alla materia trattata, previo parere positivo del Responsabile Nazionale della Formazione AC.

Per le docenze sui temi inerenti l'identità associativa UISP possono essere utilizzati solo docenti interni alla UISP.

Art.11 - Attestazione della formazione

Come da Regolamento Nazionale Formazione UISP, ai partecipanti ai corsi organizzati dalla UISP per le diverse figure ed ai vari livelli che avranno superato l'ottanta per cento della frequenza del monte ore previsto per ogni corso, viene rilasciato un apposito Attestato di Frequenza predisposto dall'ufficio Formazione Nazionale UISP.

Il rispetto di quanto previsto all'Art. 14 sarà condizione necessaria per il rilascio degli attestati.

Inoltre al fine di far acquisire ai tecnici la qualifica, della formazione effettuata, occorre avvalersi del "cartellino tecnico nazionale" attività cinofile.

Art.12 – Aggiornamenti e nuova formazione

Per le figure di cui agli Artt. 3 e 4 è previsto il passaggio al livello successivo, previa partecipazione ai relativi corsi di aggiornamento riconosciuti o organizzati dal rispettivo Comitato, o dalla relativa struttura di attività nel rispetto dell'Art. 14.

I corsi di aggiornamento o di formazione specifica sono organizzati dai soli livelli regionali e nazionali preferibilmente con cadenza annuale ed in sintonia con i piani di sviluppo.

Inoltre per mantenere le qualifiche già conseguite, è necessario frequentare corsi di aggiornamento fino al raggiungimento di almeno 30 crediti formativi annui. La regolamentazione dei crediti formativi e la relativa equipollenza di quelli ottenuti presso altre organizzazioni è specificata nell'Allegato – Crediti Formativi.

Per le figure di cui agli Artt. 2, 3 e 4 già formate in precedenza, è previsto l'aggiornamento a livello territoriale anche attraverso moduli di 2/4 ore, tali aggiornamenti non prevedono il rilascio di attestati nazionali.

Art.13 - Omogeneità della formazione

In funzione della omogeneità dei percorsi formativi, gli organizzatori della formazione regionali e territoriali dovranno attenersi al presente regolamento; dovranno uniformare i propri regolamenti sulla formazione nazionale AC nonché i percorsi formativi e definire i contenuti della formazione specifica.

Art.14 – Requisiti minimi di qualità

Al fine di rendere qualità ed omogeneità alla formazione UISP sul territorio nazionale, sia sul piano organizzativo che su quello dei contenuti, sono stabiliti dei *requisiti minimi di qualità*, a cui ci si dovrà attenere nella programmazione dei corsi.

Per le figure relative a dirigenti, docenti e giudici il Coordinamento Nazionale Attività Cinofile fa riferimento al regolamento formazione nazionale UISP.

Per le figure di cui all'art 4.a questi sono:

1. per la figura di cui all'Art. 4.a (operatore cinofilo) ogni corso dovrà avere una durata minima di 60 ore di formazione teorico/pratica, più 50 ore di tirocinio in campo e in canile; per la figura di cui all'Art.4.a (educatore cinofilo), il corso dovrà avere una durata minima di 80 ore di formazione teorico/pratica, più 20 ore di tirocinio in campo e in canile; per la figura di cui all'Art. per le figure di cui all'Art.4, relativamente al punto 4.b (formatori regionali) e 4.c (docenti nazionali) è necessario fare riferimento ad un percorso formativo che preveda come requisito di accesso anche una pluriennale, specifica e

comprovata esperienza nell'ambito della materia trattata, sul quale insediare rispettivamente altre 80 e 112 ore minime maturate in corsi pianificati, organizzati dalla UISP, o predisposti da altri enti riconosciuti (vedi Art.11 e Art.12 del Regolamento sulla Formazione Nazionale UISP);

2. dovranno essere utilizzati formatori e docenti secondo quanto stabilito dal precedente Art. 10;
3. ogni corso dovrà prevedere una verifica finale nella forma e nelle modalità ritenute congrue all'andamento del corso stesso;
4. ogni corso dovrà prevedere ore di tirocinio, se ritenute necessarie ai fini didattici;
5. le ore relative alle verifiche e tirocini sono da considerarsi al di fuori dei minimi previsti dai precedenti punti del presente articolo;
6. i corsi relativi al percorso di formazione BLS-D sono realizzati secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative nonché da quanto indicato dalle specifiche convenzioni nazionali in essere con soggetti terzi.

Art.15 – Coordinatori della formazione

E' istituita la figura del coordinatore della formazione AC sul territorio. La sua individuazione deve essere in sintonia con il comma 4 del precedente Art. 7.

Il suo intervento è previsto oltre che in ambito nazionale AC , in ambito di Comitato (territoriale/provinciale o regionale) o di struttura di attività (territoriale, regionale e nazionale) al fine di:

- assumere la responsabilità decentrata sugli aspetti formativi;
- progettare e pianificare l'azione della formazione sul territorio;
- predisporre i piani annuali sui vari livelli;
- organizzare la formazione sul territorio;
- attuare i requisiti minimi di qualità;
- sperimentare e divulgare specifiche esperienze di formazione;
- elaborare l'ingegneria formativa dei vari moduli;
- diffondere piani, moduli, modelli, sperimentazioni e progetti formativi.

Art.16

Elenco dei tecnici, insegnanti, educatori

E' istituito l'elenco delle figure di cui agli Artt. 3, 4 e 10 del presente regolamento; l'elenco è elemento di riconoscimento della qualità formativa e dell'aggiornamento dei tecnici che operano all'interno dell'UISP a tutti i livelli, nonché elemento di tutela del socio sulla qualità della proposta associativa.

L'iscrizione all'elenco è automatica per tutti coloro:

- in possesso del “cartellino tecnico” rilasciato dalla, struttura di attività previo percorso formativo
- formati nel rispetto del presente regolamento

- che certificheranno annualmente il rinnovo del tesseramento e la regolare frequentazione dei corsi di aggiornamento previsti, nonché la partecipazione ad ulteriori corsi di formazione per corsi di formazione, approfondimento e specializzazione.

L'elenco è tenuto dal livello Nazionale.

Art.17

Sanzioni ed esclusioni

Per le figure di cui agli Artt. 2 e 3, sono previste sanzioni ed esclusioni per i soli casi previsti all'Art. 6 dello Statuto.

Per le figure di cui all'Art.4 oltre ai casi previsti all'Art. 6 dello Statuto, non sono abilitati a partecipare alla formazione coloro che:

- 1) non sono in possesso dei requisiti richiesti all'Art. 5 del presente regolamento;
- 2) non sono in regola con la vidimazione annuale del cartellino tecnico.

Art.18

Ripristino del percorso formativo

Il percorso di formazione eventualmente interrotto, salvo i casi di esclusione, può essere ripreso in qualsiasi momento, purché per l'anno formativo in corso e nel rispetto dei programmi delle strutture di attività, il soggetto ripristini il proprio cartellino tecnico. A tal fine ogni struttura di attività dovrà attivare eventuali verifiche.

Art. 19

Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono i Regolamenti Nazionali UISP di riferimento